

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3943/90 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1990

concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e di ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissi

considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico è stata approvata dal Consiglio con la decisione 81/691/CEE<sup>(2)</sup>;

considerando che l'articolo XXIV della convenzione prevede l'istituzione di un sistema di vigilanza e di ispezione al fine di promuovere gli obiettivi della convenzione e di farne osservare le disposizioni;

considerando che, a norma del suddetto articolo, il sistema deve definire, tra l'altro, le formalità di visita e ispezione di navi da parte di osservatori e di ispettori designati dalle parti contraenti; che esso deve altresì comprendere le modalità dei provvedimenti sanzionatori dello Stato di bandiera e le sanzioni da applicare in base alle prove raccolte durante le visite e ispezioni di navi;

considerando che la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) ha debitamente adottato un sistema di vigilanza e di ispezione; che deve essere disposta l'applicazione di tale sistema nella Comunità;

considerando che è opportuno estendere l'ispezione delle navi comunitarie operanti nella zona interessata dalla convenzione in modo da garantire il rispetto di ogni altra misura comunitaria in materia di controllo e conservazione delle risorse della pesca;

considerando che, ai fini della sorveglianza delle attività di pesca svolte nella zona interessata dalla convenzione, è necessario che gli Stati membri collaborino mutuamente e con la Commissione all'applicazione del sistema e delle altre misure comunitarie pertinenti;

considerando che l'applicazione del sistema di vigilanza e di ispezione lascia impregiudicato l'obbligo, imposto agli Stati membri dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure

di controllo delle attività di pesca<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(4)</sup>, di ispezionare e controllare le navi della Comunità che hanno esercitato attività di pesca ed operazioni connesse nella zona contemplata dalla convenzione;

considerando che il sistema è soggetto a revisione e che occorre quindi prevedere l'adozione di eventuali modifiche convenute su base multilaterale dalla CCAMLR, nonché di modalità d'applicazione del sistema,

HA'ADOSSATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

È applicato nella Comunità il sistema di vigilanza e di ispezione istituito a norma della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo denominato «sistema».

Il testo delle disposizioni del sistema è riportato in allegato.

### Articolo 2

1. Ai fini dell'attuazione del sistema, la Commissione designa osservatori o ispettori comunitari. Questi possono essere nominati dalla Commissione o da uno Stato membro e possono imbarcarsi su qualsiasi nave di uno Stato membro o, d'intesa con un'altra parte contraente, su una nave di quest'ultima, che già svolga o si accinga a svolgere compiti di vigilanza o di ispezione, oppure attività di ricerca scientifica nella zona contemplata dalla convenzione. Gli ispettori e gli osservatori possono effettuare azioni di vigilanza e di ispezione a bordo di navi impegnate nello sfruttamento delle risorse alieutiche o in ricerche scientifiche relative alle risorse di pesca nella zona contemplata dalla convenzione.

2. Oltre a svolgere le funzioni inerenti al sistema, gli ispettori comunitari verificano, nella zona contemplata dalla convenzione, se le navi della Comunità soggette al sistema rispettano ogni altra disposizione comunitaria in materia di conservazione o di controllo in materia di risorse alieutiche, ad esse applicabile.

### Articolo 3

Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione ai fini dell'applicazione del sistema.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.

(3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.